

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (79)165

Vol. 1979/0072

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA GRECIA
19a RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
SULL'ESAME DEL DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO
ESAME COMPLEMENTARE DEGLI ATTI RELATIVI AI
SEGUENTI SETTORI :

- TRASPORTI
 - AMBIENTE E TUTELA DEI CONSUMATORI
 - AFFARI FISCALI
 - AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
 - NORME DI CONCORRENZA
 - ENERGIA (CEE E CECA)
 - RICERCA ED INFORMAZIONE SCIENTIFICA (CEE)
 - ATTI DELLA CEEA
-

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA GRECIA

19a RELAZIONE
sull'esame del diritto comunitario derivato

Esame complementare degli atti relativi ai seguenti settori :

- TRASPORTI
- AMBIENTE e TUTELA DEI CONSUMATORI
- AFFARI FISCALI
- AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
- Norme di CONCORRENZA
- ENERGIA (CEE e CECA)
- RICERCA ed INFORMAZIONE SCIENTIFICA (CEE)
- Atti della CEEA

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

I.

1. Proseguendo l'esame sistematico del diritto comunitario derivato, conformemente all'apposito mandato conferitole dal Consiglio, la Commissione e la delegazione ellenica hanno proceduto all'esame complementare dei nuovi atti di portata generale approvati dalle istituzioni delle Comunità successivamente all'esame iniziale intrapreso nei seguenti settori :

- TRASPORTI
- AMBIENTE E TUTELA DEI CONSUMATORI
- AFFARI FISCALI
- AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
- Norme di CONCORRENZA
- ENERGIA (CEE e CECA)
- RICERCA ed INFORMAZIONE SCIENTIFICA (CEE)
- EURATOM (Atti CEEA)

Oggetto di quest'esame complementare sono stati gli atti in vigore al 1° gennaio 1979.

Come per gli esami settoriali iniziali, la delegazione ellenica è stata inoltre informata di tutti gli atti approvati dal Consiglio o dalla Commissione per i settori in questione che non rientrano nel diritto comunitario derivato propriamente detto e che non hanno portata giuridica vincolante per gli Stati membri o per i loro cittadini (raccomandazioni, risoluzioni ed altre decisioni interne), ma che presentano un interesse per lo sviluppo o per l'orientamento delle attività comunitarie. Questi atti non creano naturalmente alcun problema di adeguamento e non figurano quindi negli allegati della presente relazione.

2. Fatte salve le osservazioni che seguono, i risultati di questo esame sono riportati nei tre allegati della presente relazione :

- L'ALLEGATO I comprende l'elenco dei nuovi atti che non richiedono adeguamenti tecnici;
- L'ALLEGATO II comprende l'elenco degli atti per i quali sono necessari adeguamenti tecnici, nonchè, nei limiti del possibile, il testo di detti adeguamenti;
- L'ALLEGATO III comprende gli atti per i quali la delegazione ellenica si è riservata di chiedere un rinvio totale o parziale della loro applicazione o della loro attuazione nell'ambito delle misure transitorie.

II.

L'esame degli atti in questione richiede inoltre le seguenti osservazioni :

1. Con questo primo esame complementare si è constatato che taluni atti in vigore al momento dell'esame iniziale di ciascuno dei settori in questione, esaminati a questo titolo, sono nel frattempo diventati nulli o sono stati modificati da nuovi atti approvati in seguito.

Nei casi in cui, nelle relazioni sui risultati di questi esami iniziali, detti atti siano stati menzionati tra quelli che devono costituire oggetto di adeguamenti tecnici a seguito dell'adesione della Grecia (si veda l'ALLEGATO II delle relazioni precedenti), occorre naturalmente correggere o non prendere qui in considerazione gli adeguamenti indicati in dette relazioni. Questi casi figurano nell'ALLEGATO II della presente relazione sotto forma di correzioni alle rispettive conclusioni delle relazioni precedenti.

2. AFFARI FISCALI

- a) La direttiva 30.4.1968 del Consiglio relativa all'istituzione di un metodo comune per il calcolo delle aliquote medie prescritte dall'articolo 97 del trattato (direttiva 68/221/CEE - GU L 115/14 del 18.5.1968), il cui esame era stato rinviato all'atto del primo esame (si veda la 3a relazione, doc. COM(77)57 def. dell'8.3.77), è stata presa ugualmente in considerazione, ma presenta un problema di fondo che deve essere oggetto di trattative : è necessario sapere se questa direttiva si applicherà alle aliquote medie in vigore in Grecia al momento dell'adesione o riguarderà soltanto le successive modifiche delle aliquote. A seconda di quanto verrà deciso in proposito, potrà rivelarsi necessario un adeguamento tecnico del testo.

Questo eventuale adeguamento viene quindi indicato tra parentesi quadre nell'ALLEGATO II della presente relazione.

- b) La delegazione ellenica ha inoltre chiesto l'esclusione del Monte Athos dal campo di applicazione territoriale della sesta direttiva 17 maggio 1977 del Consiglio (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme (GU L 145/1 del 13.6.1977).

Questa richiesta si ricollega con lo statuto speciale che la Grecia desidera riservare al Monte Athos, segnatamente in materia doganale e fiscale.

Di conseguenza l'adeguamento implicato nella richiesta in questione - che consiste nell'aggiungere il Monte Athos all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE - è indicato tra parentesi quadre nell'ALLEGATO II della presente relazione; il mantenimento o la soppressione di questo adeguamento dipenderà dal risultato dei negoziati di fondo attualmente in corso relativi allo statuto del Monte Athos dinanzi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

3. AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

- L'esame complementare ha avuto luogo in un momento particolarmente delicato per le questioni economiche e monetarie. Difatti taluni atti che richiedono adeguamenti tecnici saranno modificati e persino abrogati dalle decisioni che renderanno operativo lo SME. I risultati dell'esame del 15 gennaio saranno perciò quasi annullati e si renderà quindi necessario un terzo incontro con la delegazione greca. L'incontro del 15 gennaio ha però consentito ai funzionari della Commissione di definire ai colleghi greci le principali caratteristiche del futuro sistema monetario.

- Taluni atti relativi ai meccanismi di credito (sostegno monetario a breve termine e contributo finanziario a medio termine) richiedono adeguamenti tecnici per determinare l'importanza della partecipazione greca a tali meccanismi. La Commissione ha preparato alcune proposte da presentare al Consiglio previo parere del Comitato monetario e del Consiglio d'amministrazione del FECOM. Tali proposte potranno essere oggetto di negoziato con la delegazione greca in una prossima riunione.

- L'inserimento della dracma nel paniere dell'UCE continua a costituire un problema di fondo da esaminare nell'ambito dei negoziati. Gli atti che, all'occorrenza, richiedono un adeguamento tecnico sono provvisoriamente esclusi dagli allegati a questa relazione.

- Un problema speciale sarà rappresentato dall'elaborazione del quinto programma di politica economica a medio termine che, in linea di massima, deve coprire il periodo 1980-1985. La preparazione di questo documento dovrebbe iniziare quest'anno. La parte greca ha espresso il desiderio di essere associata ai lavori di preparazione tecnica. La Commissione non ha presentato difficoltà di massima; le procedure di cooperazione dovrebbero tuttavia essere definite.

4. RICERCA (CEE e CECA)

La delegazione greca ha posto una questione di massima a proposito delle modalità in base alle quali la Grecia sarà chiamata a partecipare o a contribuire ai diversi programmi di ricerca (in particolare azioni concordate ed indirette) decisi dal Consiglio, che si troveranno in corso di realizzazione al momento dell'adesione.

La delegazione ellenica ha dichiarato di essere interessata a partecipare non appena possibile alla realizzazione di questi programmi d'azione. Al fine di prepararsi fin da ora e di coordinare nel frattempo le azioni parallele intraprese negli stessi settori sul piano nazionale, la delegazione greca desidera inoltre essere informata regolarmente dell'attuazione e dei risultati delle varie azioni comuni di ricerca in corso o in programma.

Tuttavia questa richiesta greca non richiede, in nessun caso, un adeguamento delle decisioni del Consiglio in merito ai programmi di ricerca.

Per le azioni "dirette" attuate dal CCR, non si pone evidentemente il problema di una "partecipazione" greca. Per le azioni indirette, realizzate in base a contratto, le decisioni ad esse relative non comportano alcun diritto nè alcun obbligo per gli Stati membri o i rispettivi enti di ricerca. Spetta alla Commissione attribuire i contratti in questione. L'eventuale scelta di contraenti greci quindi non può influire sulle decisioni di programmi.

Un processo di adeguamento non è necessario neppure per le azioni "concordate", che si limitano al coordinamento delle ricerche nazionali e che, a prima vista, sembrerebbero richiedere un adattamento dell'allegato I alle decisioni relative del programma, per fare eventualmente posto alle ricerche greche. Il presente allegato ha infatti un valore esclusivamente indicativo; inoltre, a seconda della struttura di queste azioni, ogni Stato membro che intraprende ricerche in un settore oggetto di un'azione concordata, approvata precedentemente, è tenuto a sottoporle al coordinamento comunitario, senza obbligo di revisione dell'allegato suddetto. Sarebbe opportuno applicare i medesimi principi alla Grecia.

Di conseguenza, tutti gli atti relativi a dette azioni sono indicati all'ALLEGATO I della presente relazione.

Va da sé, inoltre, che la procedura generale di informazione e di consultazione fissata per il periodo provvisorio (che trascorrerà tra la firma degli strumenti di adesione e l'entrata in vigore dell'adesione) sarà applicata ai nuovi atti relativi ai programmi ed alle azioni successive nel settore della ricerca, ed approvati dal Consiglio in questo periodo.

ELENCO DEGLI ATTI CHE NON RICHIEDONO ADEGUAMENTI (*)

I. - TRASPORTI

1. Regolamento (CEE) 2827/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. (GU L 334/1 del 24.12.1977)
2. Regolamento (CEE) 2829/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, concernente l'entrata in vigore dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS). (GU L 334/11 del 24.12.1977)
3. Regolamento (CEE) 2831/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri. (GU L 334/22 del 24.12.1977)
4. Regolamento (CEE) 3022/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) 517/72 relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri. (GU L 358/1 del 31.12.1977)
5. Regolamento (CEE) 1301/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) 517/72, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri. (GU L 158/1 del 16.6.1978)
6. Regolamento (CEE) 2116/78 della Commissione, del 7 settembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) 2598/70 che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970. (GU L 246/7 dell'8.9.1978)

(*) In linea di massima, nel presente elenco figurano unicamente gli atti del diritto comunitario derivato in senso stretto (regolamenti, direttive, decisioni) e di portata generale, esclusi gli atti individuali e tutti gli altri atti che non hanno portata giuridica vincolante per gli Stati membri o per i loro cittadini (raccomandazioni CEE, risoluzioni e decisioni interne, ecc.).

7. Regolamento (CEE) 2778/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) 516/72 relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri. (GU L 333/4 del 30.11.1978)
8. Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1976, (76/914/CEE), sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. (GU L 357/36 del 29.12.1976)
9. Direttiva del Consiglio, del 29 dicembre 1976, (77/143/CEE), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (GU L 47/47 del 18.2.1977)
10. Direttiva del Consiglio, del 14 febbraio 1977, (77/158/CEE), che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri. (GU L 48/30 del 19.2.1977)
11. Decisione della Commissione, del 29 luglio 1977, (77/527/CEE), che stabilisce la lista delle vie navigabili a carattere marittimo in applicazione della direttiva 76/135/CEE del Consiglio. (GU L 209/29 del 17.8.1977)
12. Decisione del Consiglio, del 13 settembre 1977, (77/587/CEE), che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali. (GU L 239/23 del 17.9.1977)
13. Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, (77/796/CEE), per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori. (GU L 334/37 del 24.12.1977)
14. Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 1978, (78/174/CEE), che istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in materia di infrastrutture dei trasporti. (GU L 54/16 del 25.2.1978)
15. Direttiva del Consiglio, del 20 febbraio 1978, (78/175/CEE), che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri. (GU L 54/18 del 25.2.1978)

16. Decisione del Consiglio, del 19 settembre 1978, (78/774/CEE),
riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione
mercantile.
(GU L 258/35 del 21.9.1978)
17. Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1978, (78/1016/CEE),
recante modifica della direttiva 76/135/CEE sul reciproco riconoscimento
degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione
interna.
(GU L 349/31 del 13.12.1978)
18. Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1978, (79/5/CEE),
che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme
comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati
membri.
(GU L 5/33 del 9.1.1979)
19. Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1978, (79/4/CEE),
relativa alla raccolta di informazioni sulle attività dei trasportatori
che partecipano ai trasporti marittimi di linea in talune zone di operazione.
(GU L 5/31 del 9.1.1979)
20. Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1978, (79/115/CEE),
relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d'altura che operano
nel Mare del Nord e nella Manica.
(GU L 33/32 dell'8.2.1979)
21. Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1978, (79/116/CEE),
relativa alle condizioni minime necessarie per talune navi cisterna che
entrano nei porti della Comunità o che ne escono.
(GU L 33/33 dell'8.2.1979)

II. - AMBIENTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

1. Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1977, (77/585/CEE),
relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili.
(GU L 240/1 del 19.9.1977)
2. Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1977, (77/586/CEE),
relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico e dell'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento.
(GU L 240/35 del 19.9.1977)
3. Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 1978, (78/176/CEE),
relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
(GU L 54/19 del 25.2.1978)
4. Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1978, (78/611/CEE),
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina.
(GU L 197/19 del 22.7.1978)
5. Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1976, (76/906/CEE),
che modifica la decisione del 25 settembre 1973 relativa alla creazione di un comitato consultivo dei consumatori.
(GU L 341/42 del 10.12.1976)
6. Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1977, (78/45/CEE),
riguardante l'istituzione di un comitato scientifico di cosmetologia.
(GU L 13/24 del 17.1.1978)

III. - AFFARI FISCALI

Imposta sul valore aggiunto

1. Nona direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1978, (78/583/CEE), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.
(GU L 194/16 del 19.7.1978)

Imposte indirette sul tabacco

2. Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, (76/911/CEE), che modifica la direttiva 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati.
(GU L 354/33 del 24.12.1976)
3. Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1977, (77/805/CEE), che modifica la direttiva 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati.
(GU L 338/22 del 28.12.1977)
4. Seconda direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, (79/32/CEE), relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.
(GU L 10/8 del 16.1.1979)

Franchigie fiscali - particolari

5. Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1977, (77/800/CEE), relativa alla deroga accordata al Regno di Danimarca concernente il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori.
(GU L 336/21 del 27.12.1977)
6. Terza direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1978, (78/1032/CEE), relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra di affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori.
(GU L 366/28 del 28.12.1978)

7. Quarta direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1978, (78/1033/CEE), che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori.
(GU L 366/31 del 28.12.1978)
8. Seconda direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1978, (78/1034/CEE), che modifica la direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità.
(GU L 366/33 del 28.12.1978)
9. Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1978, (78/1035/CEE), relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi.
(GU L 366/34 del 28.12.1978)

IV. - AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Unione economica e monetaria

1. Conclusioni del Consiglio europeo del 5 e del 6 dicembre 1977 sulle prospettive dell'UEM.
(Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle prospettive dell'UEM. (COM(77)620 def. del 17.11.1977)
2. p.m. Programma d'azione 1978.
(Comunicazione della Commissione al Consiglio, COM(78)52 def. del 10.2.1978.

Cooperazione monetaria

3. Risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 sull'instaurazione dello SME.

FECOM

4. Decisione (9/77) dell'8 febbraio 1977 relativa alla decisione (1/73) del Consiglio di amministrazione del 14 maggio 1973 che nomina un agente.
5. Decisione (11/78) del 10 gennaio 1978 che modifica la prima direttiva del 14 maggio 1973 destinata all'agente.

Contributi finanziari a medio termine

6. Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 1978, (78/840/CEE), relativa all'adeguamento della decisione 77/359/CEE che fissa le condizioni di politica economica che devono essere osservate dalla Repubblica italiana. (GU L 291/12 del 17.10.1978)
7. Direttiva del Consiglio, del 10 ottobre 1978, (78/841/CEE), che adegua le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a medio termine alla Repubblica italiana. (GU L 291/14 del 17.10.1978)
8. Decisione del Consiglio del 30 ottobre 1978 (78/897/CEE) concernente l'accordo tra la CEE e la Banca dei regolamenti internazionali relativo alla mobilitazione dei crediti degli Stati membri nel concorso finanziario a medio termine. (GU L 316/21 del 10.11.1978)

Unità di conto

9. Regolamento (CEE) 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale. (GU L 333/5 del 30.11.1978)

Eccezioni alla libera circolazione dei capitali

10. Decisione della Commissione, dell'8 maggio 1974, (74/287/CEE),
che autorizza la repubblica italiana a prendere talune misure di salvaguardia
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE.
(GU L 152/18 dell'8.6.1974)
modificata dalla seguente decisione :
 - a) Decisione della Commissione del 26 maggio 1975, (75/355/CEE),
che modifica la decisione della Commissione dell'8 maggio 1974.
(GU L 158/25 del 20.6.1975)
11. Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1977, (78/152/CEE),
che autorizza la Danimarca ad adottare determinate misure di salvaguardia
a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE.
(GU L 45/28 del 16.2.1978)
12. Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1977, (78/153/CEE),
che autorizza l'Irlanda ad adottare determinate misure di salvaguardia a
norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE.
(GU L 45/29 del 16.2.1978)
13. Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1977, (78/154/CEE),
che sostituisce la decisione del 23 luglio 1975 ed autorizza il Regno
Unito a prendere talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del trattato CEE.
(GU L 45/30 del 16.2.1978)

Prestiti comunitari

14. Decisione del Consiglio, del 14 marzo 1977, (77/232/CEE),
relativa alla trasformazione di una quota di un prestito comunitario a
tasso variabile in prestito a tasso fisso.
(GU L 72/25 del 19.3.1977)
15. Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1977, (77/414/CEE),
relativa alla trasformazione di una quota di un prestito comunitario a
tasso variabile in prestito a tasso fisso.
(GU L 149/24 del 17.6.1977)
16. Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1977, (77/361/CEE),
relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica italiana.
(GU L 132/37 del 27.5.1977)
17. Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1977, (77/359/CEE),
relativa all'adeguamento della decisione 76/324/CEE, che fissa le condizioni
di politica economica che devono essere osservate dalla Repubblica italiana.
(GU L 132/34 del 27.5.1977)
18. Decisione del Consiglio, del 16 ottobre 1978, (78/870/CEE),
che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli
investimenti della Comunità.
(GU L 298/9 del 25.10.1978)

Prestiti EURATOM

19. Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1977, (77/270/Euratom),
che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire
al finanziamento delle centrali elettronucleari.
(GU L 88/9 del 6.4.1977)
20. Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1977, (77/271/Euratom),
per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la
Commissione a contrarre prestiti euratom per contribuire al finanziamento
delle centrali elettronucleari.
(GU L 88/11 del 6.4.1977)

Convergenze delle politiche economiche

21. Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1978, (78/658/CEE),
relativa all'adattamento dei bilanci pubblici per il 1978 e alla
preparazione dei bilanci pubblici per il 1979 nel quadro dell'azione
concertata comunitaria.
(GU L 220/27 dell'11.8.1978)
22. Risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978
relativa allo SME e alle misure destinate a rafforzare le economie degli
Stati membri meno prosperi dello SME.
23. Decisione del Consiglio del 18 dicembre 1978, (79/19/CEE),
che approva la relazione annuale sulla situazione economica della
Comunità e fissa gli orientamenti di politica economica per il 1979.
(GU L 8/16 del 12.1.1979)

Stabilità, crescita, occupazione totale

24. Conclusioni del Consiglio europeo di Copenhagen del 7 e dell'8 aprile 1978.

Politica economica a medio termine

25. Quarto programma di politica economica a medio termine.
Decisione del Consiglio del 14 marzo 1977, (77/294/CEE),
(GU L 101/1 del 24.4.1977)

V. - Norme di CONCORRENZA

Atti della CECA

1. Raccomandazione n. 3004/77/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1977, che modifica la raccomandazione 77/329/CECA relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
(GU L 352/13 del 31.12.1977)
2. Raccomandazione n. 1535/78/CECA della Commissione, del 21 giugno 1978, relativa ai diritti antidumping istituiti per certi prodotti siderurgici.
(GU L 183/1 del 5.7.1978)
3. Raccomandazione 77/518/CECA della Commissione, del 28 luglio 1977, ai governi degli Stati membri, che modifica l'elenco dei prodotti allegato alla raccomandazione 77/330/CECA.
(GU L 209/18 del 17.8.1977)
modificata dalle seguenti raccomandazioni.:

77/808/CECA del 23 dicembre 1977
(GU L 352/15 del 31.12.1977)

78/282/CECA del 9 marzo 1978
(GU L 73/37 del 15.3.1978)

78/375/CECA del 17 aprile 1978
(GU L 105/24 del 19.4.1978)

78/451/CECA del 3 maggio 1978
(GU L 141/22 del 30.5.1978)

78/962/CECA del 12 maggio 1978
(GU L 126/5 del 13.5.1978)

78/617/CECA del 26 giugno 1978
(GU L 198/16 del 22.7.1978)

78/1616/CECA del 10 luglio 1978
(GU L 189/12 del 12.7.1978)

78/1835/CECA del 25 luglio 1978
(GU L 210/48 dell'1.8.1978)

78/1999/CECA del 16 agosto 1978
(GU L 231/11 del 23.8.1978)

78/2346/CECA del 5 ottobre 1978
(GU L 282/21 del 7.10.1978)

4. Decisione n. 3002/77/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1977, relativa all'obbligo dei commercianti in prodotti siderurgici di rispettare le norme in materia di prezzi.
(GU L 352/8 del 31.12.1977)
modificata dalle seguenti decisioni :
 - a) Decisione n. 1395/78/CECA del 23 giugno 1978
(GU L 167/60 del 24.6.1978)
 - b) Decisione n. 2869/78/CECA del 5 dicembre 1978...
(GU L 341/1 del 6.12.1978)
 - c) Decisione n. 3071/78/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1978, recante terza modifica della decisione n. 3002/77/CECA relativa all'obbligo dei commercianti in prodotti siderurgici di rispettare le norme in materia di prezzi.
(GU L 366/20 del 28.12.1978)
5. Decisione n. 3003/77/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1977, che obbliga le imprese dell'industria siderurgica a rilasciare certificati di conformità per alcuni prodotti siderurgici.
(GU L 352/11 del 31.12.1977)
modificata dalle seguenti decisioni :
 - a) Decisione 960/78/CECA dell'11 maggio 1978
(GU L 126/1 del 13 maggio 1978)
 - b) Decisione 2870/78/CECA del 5 dicembre 1978
(GU L 341/5 del 6.12.1978)
6. Decisione n. 961/78/CECA della Commissione, dell'11 maggio 1978, che obbliga le imprese che esercitano un'attività produttiva nel settore delle travi e delle vergelle a dichiarare taluni dati concernenti tali prodotti.
(GU L 126/3 del 13.5.1978)
7. Decisione n. 2495/78/CECA della Commissione, del 20 ottobre 1978, che modifica la decisione n. 25-67 del 22 giugno 1967 concernente il regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relativo all'esenzione da autorizzazione preventiva.
(GU L 300/21 del 27.10.1978)
8. Decisione n. 715/78/CECA della Commissione, del 6 aprile 1978, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
(GU L 94/22 dell'8.4.1978)

Atti della CEE

9. Regolamento (CEE) 2903/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, che proroga e modifica il regolamento (CEE) 2779/72 sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di specializzazione.
(GU L 338/14 del 28.12.1977)
10. Direttiva del Consiglio, del 4 aprile 1978, concernente gli aiuti alla costruzione navale.
11. Comunicazione della Commissione, del 19 dicembre 1977, relativa agli accordi d'importanza minore che non ricadono nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
(GU C 313/3 del 29.12.1977)
12. Comunicazione della Commissione, del 18 dicembre 1978, relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
(GU C 1/2 del 9.1.1979)

VI. - ENERGIA (Atti CECA e CEE)

Atti CEE

1. Regolamento (CEE) 3025/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, recante applicazione del regolamento (CEE) 1056/72 concernente la comunicazione alla Commissione dei progetti d'investimento d'interesse comunitario nel settore del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità. (GU L 358/12 del 31.12.1977)
2. Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 1977, (77/186/CEE), sull'esportazione del petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento. (GU L 61/23 del 5.3.1977)
3. Decisione della Commissione, del 28 settembre 1978, (78/170/CEE), relativa all'applicazione della decisione 77/186/CEE del Consiglio sulla esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento. (GU L 311/13 del 4.11.1978)
4. Decisione del Consiglio, del 7 novembre 1977, (77/706/CEE), che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi. (GU L 292/9 del 16.11.1977)
5. Direttiva del Consiglio, del 13 febbraio 1978, (78/170/CEE), concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali. (GU L 52/32 del 23.2.1978)
6. Decisioni del Consiglio, del 25 ottobre 1977 e del 30 novembre 1978 relative alla concessione di misure di sostegno a progetti comunitari nel settore degli idrocarburi. (Non pubblicate).
7. Regolamento (CEE) 1302/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative. (GU L 158/3 del 16.6.1978)
8. Regolamento (CEE) 1303/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativo alla concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia. (GU L 158/6 del 16.6.1978)

9. Raccomandazione del Consiglio, del 25 ottobre 1977, (77/712/CEE),
concernente la regolazione del riscaldamento, la produzione di acqua calda
per usi igienici e la misurazione delle quantità di calore nei nuovi edifici.
(GU L 295/1 del 18.11.1977)
10. Raccomandazione del Consiglio, del 25 ottobre 1977, (77/713/CEE),
concernente l'utilizzazione razionale dell'energia nelle imprese industriali.
(GU L 295/3 del 18.11.1977)
11. Raccomandazione del Consiglio, del 25 ottobre 1977, (77/714/CEE),
concernente l'istituzione negli Stati membri di organi o comitati consultivi
per promuovere la produzione combinata di calore e di energia nonché la
valorizzazione del calore residuo.
(GU L 295/5 del 18.11.1977)

Atti CECA

12. Decisione (2963/76/CECA) della Commissione del 1º dicembre 1976,
che modifica la decisione 73/287/CECA.
(GU L 338/19 del 7.12.1976 e L 346/26 del 26.12.1976)
13. Decisione n. 1613/77/CECA della Commissione, del 15 luglio 1977,
che modifica la decisione 73/287/CECA relativa ai carboni da coke ed al
coke destinati all'industria siderurgica della Comunità.
(GU L 180/8 del 20.7.1977)
14. Decisione n. 2216/77/CECA della Commissione, del 5 ottobre 1977,
che modifica la decisione n. 3544/73/CECA che applica la decisione
73/287/CECA relativa ai carboni da coke e al coke.
(GU L 256/12 del 7.10.1977)
15. Decisione n. 2287/78/CECA della Commissione, del 29 settembre 1978,
che modifica la decisione n. 3544/73 CECA relativa ai carboni da coke
e al coke.
(GU L 275/78 del 30.9.1978)
16. Decisione 77/707/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di
Consiglio, del 7 novembre 1977,
su una sorveglianza comunitaria delle importazioni di carbon fossile
originario di paesi terzi.
(GU L 292/11 del 16.11.1977)

VII. - RICERCA (Atti CEE)

1. Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, (77/54/CEE),
riguardante la revisione del programma di ricerca e di sviluppo nel settore
energetico adottato con la decisione 75/510/CEE.
(GU L 10/28 del 13.1.1977)
2. Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, (77/55/CEE, Euratom),
che adotta un programma della Comunità europea dell'energia atomica e
della Comunità economica europea nel settore dell'insegnamento e della
formazione scientifici e tecnici.
(GU L 10/32 del 13.1.1977)
3. Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 1977, (77/188/CEE),
che stabilisce un programma di ricerche tecnologiche nel settore
dell'industria della calzatura.
(GU L 61/29 del 5.3.1977)
4. Decisione del Consiglio, del 18 luglio 1977, (77/188/CEE, Euratom),
che adotta un programma di ricerca da svolgere presso il Centro comune di
ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità
economica europea (1977-1980).
(GU L 200/4 del 8.8.1977)
5. Decisione del Consiglio, del 27 settembre 1977, (77/651/CEE),
per l'approvazione di un'azione concertata dalla Comunità economica europea
nel settore del trattamento e dell'impiego dei fanghi delle acque di fogna.
(GU L 267/35 del 19.10.1977)
6. Decisione del Consiglio, del 7 febbraio 1978, 78/150/CEE),
per l'approvazione di un'azione concertata di ricerca della Comunità
economica europea sullo sviluppo delle grandi concentrazioni urbane.
(GU L 45/24 del 16.2.1978)
7. Decisione del Consiglio, del 13 febbraio 1978, (78/167/CEE),
che adotta un'azione concertata della Comunità economica europea in materia
di registrazione delle anomalie congenite (Ricerca medica e sanità pubblica).
(GU L 52/20 del 23.2.1978)
8. Decisione del Consiglio, del 13 febbraio 1978, (78/168/CEE),
che adotta un'azione concertata della Comunità economica europea in materia
di invecchiamento cellulare e diminuita capacità funzionale degli organi
(Ricerca medica e sanità pubblica).
(GU L 52/24 del 23.2.1978)
9. Decisione del Consiglio, del 13 febbraio 1978, (78/169/CEE),
che adotta un'azione concertata della Comunità economica europea in materia
di ossigenazione extracorporea (Ricerca medica e sanità pubblica).
(GU L 52/28 del 23.2.1978)

10. Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 1978, (78/177/CEE),
che stabilisce un'azione concertata della Comunità economica europea
relativa all'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti
alimentari.
(GU L 54/25 del 25.2.1978)
11. Decisione del Consiglio, del 6 marzo 1978, (78/263/CEE),
che adotta un programma pluriennale di ricerca e sviluppo (1978-1981)
per la Comunità economica europea nel settore delle materie prime
primarie (azione indiretta).
(GU L 72/9 del 14.3.1978)
12. Decisione del Consiglio, del 17 aprile 1978, (78/384/CEE),
che stabilisce un programma pluriennale di ricerca e di sviluppo
(1978-1980) per la Comunità economica europea nel settore del riciclo
della carta e del cartone azione (indiretta).
(GU L 107/12 del 21.4.1978)
13. Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1978, (78/668/CEE),
concernente un programma di ricerca della Comunità economica europea in
materia di previsione e valutazione nel campo della scienza e della
tecnologia (1978-1982).
(GU L 225/38 del 16.8.1978)
14. Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1978, (78/888/CEE),
per l'attuazione di un'azione concertata a livello comunitario nel campo
dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua.
(GU L 311/6 del 4.11.1978)
15. Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1978, (78/889/CEE),
che adotta un'azione concertata della Comunità economica europea nel
settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici.
(GU L 311/10 del 4.11.1978)
16. Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1978, (78/887/CEE),
che stabilisce un secondo piano triennale d'azione nel settore
dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica.
(GU L 311/1 del 4.11.1978)
17. Risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1977,
relativa ai comitati consultivi in materia di gestione di programmi
di ricerca.
(GU C 192/1 dell'11.8.1977)
18. Decisione del Consiglio del 25 ottobre 1977,
che approva la dichiarazione comune d'intenti per l'attuazione di
un'azione europea nel settore degli aiuti in materia di elettronica nella
circolazione sui grandi assi stradali.
(Non pubblicata).

VIII. - EURATOM (Atti della CEEA)

Ricerca

1. Decisione del Consiglio, del 30 maggio 1978, (78/470/Euratom),
che modifica la decisione 76/345/Euratom che adotta un programma di
ricerca e d'insegnamento (1976-1980) per la Comunità europea dell'energia
atomica nel settore della fusione e della fisica dei plasmi.
(GU L 151/8 del 7.6.1978)
2. Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, (77/55/CEE, Euratom),
che adotta un programma della Comunità europea dell'energia atomica e
della Comunità economica europea nel settore dell'insegnamento e della
formazione scientifici e tecnici.
(GU L 10/32 del 13.1.1977)
3. Decisione del Consiglio, del 18 luglio 1977, (77/488/CEE), Euratom),
che adotta un programma di ricerca da svolgere presso il Centro comune
di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità
economica europea (1977-1980).
(GU L 200/4 del 8.8.1977)
4. Decisione del Consiglio, del 6 marzo 1978, (78/264/Euratom),
che adotta un programma di ricerca e sviluppo della Comunità europea
dell'energia atomica sulla prospezione ed estrazione dell'uranio (azione
indiretta).
(GU L 72/12 del 14.3.1978)
5. Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 1978, (78/843/Euratom),
che modifica la decisione 74/642/Euratom relativa ad un programma di
ricerche e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica
nel settore della rimessa in ciclo del plutonio nei reattori ad acqua
leggera (azione nucleare indiretta).
(GU L 291/17 del 17.10.1978)

Investimenti

6. Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1977, (77/270/Euratom),
che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire
al finanziamento delle centrali elettronucleari.
(GU L 88/9 del 6.4.1977)
7. Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1977, (77/271/Euratom),
per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la
Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento
delle centrali elettronucleari.
(GU L 88/11 del 6.4.1977)

Imprese comuni

8. Decisione del Consiglio, del 30 maggio 1978, (78/472/Euratom), relativa alla concessione di vantaggi all'Impresa comune "Joint European Torus (JET), Joint Undertaking".
(GU L 151/23 del 7.6.1978)

Sicurezza nucleare

9. Risoluzione del Consiglio, del 20 novembre 1978, relativa allo scambio reciproco di informazioni a livello comunitario in materia di ubicazione delle centrali elettriche.
(GU C 286/1 del 30.11.1978)

Atti convenzionali

10. Accordi conclusi per attuare l'accordo di cooperazione tra la CEEA e l'AIE (giugno 1976) (1)
- Accordo per l'attuazione di un programma inteso a sviluppare ed a controllare sistemi di riscaldamento e di raffreddamento solare (ai compiti descritti negli allegati I, III, IV e V). (20 dicembre 1976).
(Non pubblicato)
 - Accordo per l'attuazione di un programma di ricerca e di sviluppo sulla produzione di idrogeno dell'acqua (ai compiti descritti negli allegati I, II e III) (6 ottobre 1977).
(Non pubblicato)
 - Accordo per l'attuazione di un programma di ricerca e di sviluppo "on plasma wall interaction" nel TEXTOR (6 ottobre 1977).
(Non pubblicato)
 - Accordo per l'attuazione di un programma di ricerca e di sviluppo "on superconducting magnets for fusion power". (6 ottobre 1977).
11. Decisione del Consiglio, dell'11 agosto 1978, (78/730/Euratom), che approva la conclusione da parte della Commissione dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera, nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi.
(GU L 242/1 del 4.9.1978)
- (Accordo firmato il 14 settembre 1978 -
Entrata in vigore dopo ratifica da parte della Svizzera).
12. 78/217/Euratom - Emendamento all'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia atomica, concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo del Canada, il 6 ottobre 1959, sotto forma di scambio di lettere.
(GU L 65/16 dell'8.3.1978)
13. Accordo con il Regno Unito del 3 maggio 1978, relativo ai privilegi da accordare all'impresa comune "JET".
(scambio di lettere, non pubblicato)
14. Accordo del 27 luglio 1978 concluso tra la Francia, la Comunità europea dell'Energia atomica (Euratom) e l'Agenzia internazionale per l'energia relativo all'applicazione di garanzie in Francia.
(Non ancora in vigore)

(1) Tali accordi hanno carattere contrattuale e non costituiscono quindi atti di diritto comunitario derivato in senso stretto; sono citati a titolo di informazione.

ATTI CHE RICHIEDONO ADEGUAMENTI TECNICI

I. - TRASPORTI

1. Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976,
relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada
effettuati fra Stati membri.
(GU L 357/1 del 29.12.1976)

modificato dai seguenti regolamenti :

- regolamento (CEE) n. 3024/77 del Consiglio, del 21 dicembre 1977.
(GU L 358/4 del 31.12.1977)
- regolamento (CEE) n. 3062/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978.
(GU L 366/5 del 28.12.1978)

a) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 (modificati dai regolamenti di cui sopra) devono essere modificati per aggiungere un certo numero di autorizzazioni comunitarie per la Grecia (par. 2) e modificare in correlazione il numero totale delle autorizzazioni (par. 1).

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento in questione, l'eventuale aumento del volume del contingente e l'attribuzione agli Stati membri del conseguente supplemento di autorizzazioni sono fissati dal Consiglio, su proposta della Commissione, prima del 30 novembre di ogni anno. Occorre quindi decidere che spetterà al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione prima del 30 novembre dell'anno precedente quello dell'adesione della Grecia, di decidere il numero di autorizzazioni da attribuire alla Grecia ed il volume totale del contingente comunitario derivante.

b) Indipendentemente dalle sopraindicate modifiche, occorre adeguare le indicazioni che figurano rispettivamente nei seguenti allegati :

- all'ALLEGATO I (a) e all'ALLEGATO II (a), aggiungere alle note in calce (1) "Grecia (GR)" tra la Germania e la Francia;
- all'ALLEGATO II (c) (sostituito dall'Allegato I del regolamento 3024/77), aggiungere nella colonna 5 : "Grecia (GR)";
- all'ALLEGATO III (introdotto dall'Allegato II del regolamento 3024/77) aggiungere "GR" nella seconda colonna di ciascuno degli attuali Stati membri e inserire una linea orizzontale supplementare "GR" (nella prima colonna) che comprenda i segni distintivi degli attuali nove Stati membri nella seconda colonna.

Questi adeguamenti potranno probabilmente essere introdotti nel regolamento in occasione della prossima decisione relativa alla modifica da introdurre nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del suddetto regolamento.

2. Regolamento (CEE) n. 2828/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1463/70 relativo all'istituzione di un
apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
(GU L 334/5 del 24.12.1977)

- L'articolo 2 sostituisce l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1463/70
per introdurvi le modifiche che riguardano gli adeguamenti tecnici
annotati nell'esame iniziale di quest'ultimo regolamento (si veda
l'ALLEGATO II della prima relazione della Commissione al Consiglio, punto 5,
primo trattino).

Date le suddette modifiche, si tenga presente quanto segue :

- . non occorre accogliere l'adeguamento indicato a questo proposito nella
prima relazione in questione (inteso a rinviare le date prescritte
rispettivamente nel paragrafo 1 e nel paragrafo 2 del testo originale
dell'articolo 4);
- . la delegazione ellenica ha indicato di essere in grado di accettare
l'applicazione uniforme, dalla data della propria adesione, del rego-
lamento in questione senza rinviare le date fissate, tanto per i veicoli
nuovi, quanto per i veicoli in servizio.

Di conseguenza, per l'articolo 4 del regolamento in questione, non viene
richiesto alcun adeguamento.

- L'articolo 11 introduce segnatamente un nuovo articolo 22 al regolamento
(CEE) n. 1463/70, il cui par. 4 deve essere adeguato per sostituire
l'indicazione "quarantuno voci" (che formano la maggioranza qualificata)
con l'indicazione "quarantacinque".

3. Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977,
relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e
i conti annuali delle aziende ferroviarie.
(GU L 334/13 del 24.12.1977)

- All'articolo 2 occorre aggiungere la dicitura complementare della
compagnia nazionale delle ferrovie elleniche, vale a dire :
" - Organismos Sidirodromon Hellados A.E. (C.H.)"

4. Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978,
relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle
aziende ferroviarie.
(GU L 258/1 del 21.9.1978)

- All'articolo 2, occorre aggiungere la dicitura complementare della
compagnia nazionale delle ferrovie elleniche, vale a dire :
" - Organismos Sidirodromon Hellados A.E. (C.H.)"

5. Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1978 (78/546/CEE),
relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada
nell'ambito di una statistica regionale.
(GU L 168/29 del 26.6.1978)

- L'articolo 10, paragrafo 3 di questa direttiva dispone che la
direttiva 69/467/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Di conseguenza, non occorre accogliere l'adeguamento tecnico indicato nella
prima relazione della Commissione al Consiglio (Allegato II, punto 8)
tanto per quanto riguarda l'articolo 2, quanto l'Allegato II della
suddetta direttiva 69/467.

- Al contrario, è necessario introdurre nella direttiva 78/546/CEE i seguenti
adeguamenti :

- . nell'ALLEGATO II, occorre aggiungere l'indicazione delle regioni greche,
vale a dire :

" Grecia

.Perifereia Protevousis (Grand Athènes)

...

... (si veda la prima relazione, Allegato II, punto 8, primo
trattino).

- . nell'ALLEGATO III occorre aggiungere tra gli Stati membri l'indicazione
della Grecia, eliminandola quindi dall'elenco dei paesi terzi.

II. - AMBIENTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

1. Decisione del Consiglio del 12 dicembre 1977, (77/795/CEE),
che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità.
(GU L 334/29 del 24.12.1977)
 - All'Articolo 8, paragrafo 2 occorre modificare il numero dei voti che formano la maggioranza qualificata in funzione dell'adeguamento introdotto nell'articolo 148, par. 2 del trattato CEE, ovvero sostituire il numero "quarantuno" con il numero "quarantacinque".
 - All'Allegato I (che comporta l'elenco, per ciascuno Stato membro, delle stazioni di prelievo o di misura partecipanti allo scambio di informazioni) occorre aggiungere le stazioni situate in Grecia (l'elenco delle stazioni deve essere fornito a tempo debito dalla delegazione ellenica).
2. Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1978 (78/319/CEE)
relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
(GU L 84/43 del 31.3.1978)
 - All'articolo 19, paragrafo 2 occorre sostituire il numero "quarantuno" (numero dei voti che formano la maggioranza qualificata) con il numero "quarantacinque".
3. Decisione della Commissione del 28 giugno 1978 (78/618/CEE)
relativa all'istituzione di un comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici.
(GU L 198/17 del 22.7.1978)
 - All'articolo 3 occorre (poichè la composizione del comitato viene maggiorata di due membri per la Grecia) sostituire rispettivamente i seguenti numeri :
 - il numero 22 con il numero 24;
 - il numero 18 con il numero 20.

4. Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978, (78/659/CEE)
sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento
per essere idonee alla vita dei pesci.
(GU L 222/1 del 14.8.1978)
- All'articolo 14, paragrafo 2 occorre sostituire il numero "quarantuno"
(numero dei voti che formano la maggioranza qualificata) con il numero
"quarantacinque".

III. - AFFARI FISCALI

1. Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1977, (77/799/CEE)
relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli
Stati membri nel settore delle imposte dirette.
(GU L 336/15 del 27.12.1977)

- All'articolo 1, paragrafo 3 occorre aggiungere quanto segue :

"in Grecia"

- imposta sul reddito delle persone fisiche
"FOROS ISSODIMATOS FYSSIKON PROSSOPON"
- imposta sul reddito delle persone giuridiche
"FOROS ISSODIMATOS NOMIKON PROSSOPON"
- imposta sui beni immobiliari
"FOROS AKINITOU PERIOUSSIAS"

- All'articolo 1, paragrafo 5 aggiungere quanto segue :

"in Grecia"

- il ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato
"O YPOURGOS IKONOMIKON I O IP' AFTOU ORIZOMENOS EKPROSSOPOS"

- / 2. Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977 (77/388/CEE)
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto : base imponibile uniforme.
(GU L 145/1 del 13.6.1977)

- All'articolo 3, paragrafo 2 occorre aggiungere, dopo l'ultimo trattino,
la seguente indicazione :

- " - Grecia
- Monte Athos "AGHION OROS" 7 (1)

(1) Questo eventuale adeguamento dipende dai negoziati di fondo.

/3. Direttiva del Consiglio del 30 aprile 1968 (68/221/CEE)
che istituisce un metodo comune per il calcolo delle aliquote medie prescritte
dall'articolo 97 del trattato.
(GU L 115/14 del 18.5.1968)

Questo testo presenta un problema di fondo che deve essere oggetto
di trattativa : è necessario sapere se questa direttiva si applicherà
alle aliquote medie in vigore in Grecia al momento dell'adesione o riguarderà
soltanto le successive modifiche di queste aliquote. A seconda di quanto verrà
deciso in merito, si potrà rivelare necessario un adeguamento tecnico del
testo. 7 (1)

(1) Questo eventuale adeguamento dipende dai negoziati di fondo.

IV. - AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Decisioni del FECOM

1. Decisione (n. 10/77) del 13 dicembre 1977

che modifica le condizioni di applicazione del sostegno monetario a breve termine.

Questa decisione intende modificare l'allegato della decisione n. 4/74 del FECOM, nelle condizioni che rendono nullo l'adeguamento all'allegato, ritenuto necessario in base all'appendice dell'ottava relazione della Commissione (doc. COM(78)234 def. del 31.5.1978). Di conseguenza, si tenga presente quanto segue :

- non è opportuno accogliere l'adeguamento indicato anteriormente per quanto riguarda l'allegato della decisione n. 4/74;
- occorre sostituire l'allegato in vigore specificando le quote a debito ed a credito assegnate a ciascuna banca centrale partecipante, nonché la ripartizione in percentuale di queste quote, mediante un nuovo allegato che comprenda le quote della Grecia e la nuova ripartizione in percentuale. Se del caso, si potrà modificare, nello stesso allegato, il totale massimo che i supplementi di credito o di debito possono raggiungere.

Contributo finanziario a medio termine

2. Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1977 (78/49/CEE)

che modifica la decisione 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine
(GU L 14/14 del 18.1.1978)

- E' opportuno sostituire l'allegato attualmente in vigore (si veda l'articolo 1, paragrafo 5) specificando i massimali d'impegno prescritti per ciascun paese mediante un nuovo allegato che comprenda il massimale d'impegno relativo alla Grecia ed una nuova ripartizione in percentuale.

V. - NORME DI CONCORRENZA

1. Decisione n. 3001/77/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1977,
relativa all'obbligo, per le imprese che esercitano un'attività di produzione nel settore degli acciai mercantili, dei coil e dei tondi per cemento armato, di dichiarare taluni dati concernenti le loro consegne di tali prodotti.

(GU L 352/4 del 31.12.1977)

modificata dalla seguente decisione :

Decisione n. 960/78/CECA dell'11 maggio 1978

(GU L 126/1 del 13.5.1978)

- nell'ALLEGATO I (quale figura nella decisione n. 960/78), occorre aggiungere la Grecia tra gli Stati membri elencati nella nota n. 2;
- nell'ALLEGATO II occorre aggiungere la Grecia tra gli Stati membri elencati nella prima colonna della seconda tabella.

2. E' opportuno sopprimere l'adeguamento tecnico indicato al punto 6, paragrafo II.D dell'allegato II dell'11a relazione della Commissione (doc. COM(78)128 def. del 29.3.1978) relativo al regolamento n. 8 della Commissione dell'11 marzo 1960 (modificato dal regolamento n. 13 della Commissione del 15 marzo 1961).

Dopo la scadenza del periodo di transizione, infatti, gli atti in questione sono divenuti giuridicamente nulli. Non è quindi necessario introdurre adeguamenti a seguito dell'adesione della Grecia.

VI. - ENERGIA

1. Decisione della Commissione del 26 gennaio 1977 (77/190/CEE)
relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una
procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del
petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità.
(GU L 61/34 del 5.3.1977)

- nell'ALLEGATO è opportuno completare l'APPENDICE A (pag. L 65/48-49),
l'APPENDICE B (p. L 61/50) e l'APPENDICE C (p. L 61/51) della tabella 6,
aggiungendovi una colonna supplementare che comprenda le diciture in
greco corrispondenti alle denominazioni dei prodotti petroliferi, alle
indicazioni dei carburanti ed alle indicazioni dei combustibili.
(Queste diciture saranno comunicate dalla delegazione ellenica).

VII. - RICERCA (CEE)

E' opportuno sopprimere l'adeguamento indicato nella 13a relazione sui risultati del precedente esame degli atti relativi a questo settore (doc. COM(78)378 def. del 31.7.1978), ALLEGATO II, punto 3) in merito alla risoluzione del Consiglio, del 14 gennaio 1974, relativa alla partecipazione delle Comunità europee alla Fondazione europea della scienza.

Si tratta infatti di un atto divenuto nel frattempo senza oggetto e che, quindi, non è necessario adeguare.

VIII. - EURATOM (Atti della CEEA)

1. Decisione del Consiglio del 30 maggio 1978 (78/471/Euratom)
relativa alla costituzione dell'Impresa comune "Joint European Torus (JET),
Joint Undertaking".
(GU L 151/10 del 7.6.1978)

Qualora la Grecia desiderasse aderire all'impresa comune in questione, sarà eventualmente opportuno adeguare gli articoli 1 (1.3) e 4 (4.1.1 e 4.1.2) degli statuti dell'impresa "JET" allegati alla decisione. Siffatta adesione - e gli adeguamenti che ne derivano - è contemplata nell'articolo 18 degli statuti e potrà quindi essere realizzata alle condizioni definite nell'articolo a decorrere dall'adesione della Grecia alle Comunità.

ATTI per i quali la delegazione ellenica si è riservata
di chiedere il rinvio dell'applicazione in Grecia

TRASPORTI

- Regolamento (CEE) n. 2827/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
(GU L 334/1 del 24.12.1977)
- Regolamento (CEE) n. 2828/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1463/70 relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo del settore dei trasporti su strada.
(GU L 334/5 del 24.12.1977)
- Regolamento (CEE) n. 2829/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, concernente l'entrata in vigore dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS).
(GU L 334/11 del 24.12.1977)
- Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1976, (76/914/CEE), sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.
(GU L 357/36 del 29.12.1976)
- (riserva collegata alla richiesta della delegazione ellenica intesa a rinviare l'applicazione dei regolamenti comunitari relativi all'armonizzazione sociale nei trasporti.
Vedasi doc. MEMO-GR/10/78)
- Direttiva del Consiglio, del 29 dicembre 1976, (77/143/CEE), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
(GU L 47/47 del 18.2.1977)
- Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, (77/796/CEE), per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori.
(GU L 334/37 del 24.12.1977)
- Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1978, (79/116/CEE), relativa alle condizioni minime necessarie per talune navi cisterna che entrano nei porti della Comunità o che ne escono.
(GU L 33/33 dell'8.2.1977)

AMBIENTE

- Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, (77/795/CEE), che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità.
(GU L 334/29 del 24.12.1977)

AFFARI FISCALI

- Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, (77/388/CEE), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme.
(GU L 145/1 del 13.6.1977)
- Seconda direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, (79/32/CEE), relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.
(GU L 10/8 del 16.1.1979)
- Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1977, (77/805/CEE), che modifica la direttiva 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dalla imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati.
(GU L 338/22 del 28.12.1977)

ENERGIA

- Direttiva del Consiglio, del 13 febbraio 1978, (78/170/CEE), concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.
(GU L 52/32 del 23.2.1978)